

SENTENZA n. 380 del 13-05-2021, Sezione I - Locri

Oggetto: GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI

Ente giudicante: TRIBUNALE

Integrale

N. 1556 /2017 R.G.A.C.C.

TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott.ssa Carmen Capitò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile n. 1556/2017 R.G.A.C.C.

vertente tra AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (p.iva *****), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Beniamino Toscano, come da procura in calce all'atto introduttivo del giudizio, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Reggio Calabria, Via XXI agosto n. 121;

ATTORE IN RIASSUNZIONE

CONTRO

MANGLAVITI ***** (c.f. *****), nata a San Luca (R.C.) il 13.11.1954, elettivamente domiciliata in San Luca (R.C.), Via Croce n. 51, presso lo studio professionale dell'Avv. Caterina Nirta, che la rappresenta e difende, come da procura a margine della comparsa di costituzione;

CONVENUTA

NONCHÉ

INPS *** DELLA ***** SOCIALE**

TERZO PIGNORATO

OGGETTO: opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione depositato in data 13.10.2017, ritualmente notificato, AER -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (subentrato ad Equitalia Sud spa) conveniva in giudizio Manglaviti Agata, esponendo che: - con atto depositato in data 17.10.2016, l'odierna convenuta, debitore opponente nella procedura esecutiva N. 353/2016 RGE, proponeva ricorso in opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento presso terzi, notificatole in data 27.05.2016, con il quale Equitalia Sud spa sottoponeva a vincolo tutte le somme dovute e debende ad esso debitore da parte del terzo pignorato INPS, fino alla concorrenza di - 25.782, 93: - i titoli sottesi al pignoramento erano costituiti da una cartella di pagamento e un avviso di addebito, di cui solo uno afferenti a crediti non tributari; - con l'atto di opposizione, Manglaviti Agata eccepiva la nullità del pignoramento per nullità della notifica; la genericità e difformità dal modello legale, difettando degli elementi essenziali dell'atto, nonché della motivazione, non essendo specificati tutti gli elementi essenziali per consentire all'esecutato il proprio diritto di difesa; nel merito deduceva l'impignorabilità delle somme dovute dall'INPS, essendo la debitrice titolare di pensione di importo inferiore al minimo vitale; precisava, comunque, che l'avviso di addebito era stato ritualmente impugnato davanti al Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro e, pertanto, chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione, che il GE adito dichiarasse la nullità del pignoramento, essendo stati aggrediti crediti impignorabili, in subordine la riduzione della quota da assegnare, richiamando, a tal fine il disposto di cui - si costituiva AER, opponendosi, in primo luogo, alla sospensione della procedura esecutiva, non essendo stato specificato, se non genericamente il periculum in mora; quanto all'opposizione spiegata contro l'atto di pignoramento, AER ne deduceva la totale infondatezza, eccependo la regolare notifica degli atti sottesi al pignoramento, ribadiva la legittimità dell'operato dell'Agente della Riscossione anche quanto al contenuto dell'atto di pignoramento, redatto secondo il modello ministeriale e, chiedeva, pertanto, il rigetto dell'istanza di sospensione nonché della spiegata opposizione, con condanna al pagamento delle spese di lite; - con provvedimento del 2.07.2017, il G.E., ravvisandone i presupposti, a definizione della fase sommaria, sospendeva l'esecuzione fissando il termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito ai sensi degli artt. 616, 618 e 624 cpc.

Tutto ciò premesso, AER, introdotta la fase di merito della controversia, nell'atto di citazione ribadiva tutte le argomentazioni già contenute nella memoria di costituzione depositata nella fase sommaria; segnatamente, la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione con riferimento al procedimento notificatorio degli atti prodromici e del pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73; il rispetto delle norme di legge previste per il procedimento esecutivo esattoriale anche in relazione al contenuto formale degli atti, conformi al modello legale; contestava, infine, l'eccezione di impignorabilità dei crediti, non essendo stato violato il limite di legge.

Concludeva, pertanto, per l'accoglimento della domanda con conseguente revoca della sospensione dell'esecuzione, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda avversaria con declaratoria della legittimità del pignoramento.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Si costituiva la convenuta Manglaviti Agata, che contestava l'assunto avversario ribadendo le eccezioni e le conclusioni già formulate nell'atto di opposizione all'esecuzione/atti esecutivi depositato il 17.10.2016.

Alla prima udienza, tenutasi il 27.03.2018, il giudice, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI° cpc, ordinando, altresì, l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva

N. 353/2016 RGE.

Nelle successive udienze il procedimento veniva rinviato più volte non risultando acquisita agli atti la dichiarazione ex art. 547 cpc resa dal terzo INPS nel procedimento esecutivo.

All'udienza del 21.07.2020, svoltasi mediante trattazione scritta, il giudice riservava la decisione; all'esito della riserva tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione spiegata da Manglaviti Agata deve ritenersi meritevole di accoglimento nei termini di seguito specificati.

Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione limitatamente alle eccezioni afferenti la regolarità formale dell'atto di pignoramento e la sua notifica.

Ed invero, tali eccezioni, attenendo al quomodo dell'esecuzione, vanno qualificate come motivi di opposizione agli atti esecutivi, sicchè gli stessi risultano tardivamente proposti oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del pignoramento; il pignoramento è stato notificato alla Manglaviti (mediante ricezione dell'atto personalmente) in data 27.05.2016 ed il ricorso in opposizione depositato in data 17.10.2016, ovvero oltre lo spirare del termine perentorio di cui all'art. 617, comma II cpc.

Va inoltre evidenziato che, contrariamente a quanto indicato dall'agente della riscossione nell'atto di citazione in riassunzione, il pignoramento di cui trattasi non è quello contemplato dall'art. 72 bis DPR 602/73, ma un pignoramento di crediti verso terzi ex art. 543 cpc, essendo stato aggredito un credito pensionistico; ai sensi del comma 1) di detto articolo, la procedura ivi prevista non è applicabile ai crediti di tal natura: Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72 ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede .

Ciò posto, risulta fondamentale, ai fini della decisione, il contenuto della dichiarazione ex art.

547 cpc, resa dall'INPS nel corso della procedura esecutiva N. 353/2016 RGE ed acquisita nel corso del presente giudizio.

Il terzo pignorato dichiara che il recupero cautelativo non è stato disposto in quanto la quota pignorabile, nei limiti del quinto dell'eccedenza, risulta inferiore ad € 672,10 (Art. 13, comma 1, lett 1, decreto legge 27.6.2015, n. 83).

E' noto che, ai sensi dell'art. 545, comma VII, cpc, aggiunto, appunto dal decreto legge sopra richiamato, il pignoramento di crediti pensionistici prevede una quota impignorabile, il cd minimo vitale, che è dato dalla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà; l'eccedenza di tale importo è pignorabile nei limiti previsti dai commi precedenti e dalle leggi speciali.

Nel caso di specie, la quota impignorabile prevista per l'anno 2016 era pari ad € 672,10, mentre l'ammontare del trattamento pensionistico erogato dall'INPS all'esecutata Manglaviti Agata (precisamente l'assegno ordinario d'invalidità AOI) era pari ad € 661,85, ovvero di importo inferiore alla quota impignorabile, sicchè su detto trattamento non era possibile operare alcun accantonamento.

Per mera completezza argomentativa, si evidenzia che la normativa richiamata dall'opponente in executivis, odierna convenuta, ovvero l'art. 72 ter del DPR 602/73 non è applicabile al caso che ci occupa.

Difatti, tale disposizione prevede i limiti di pignorabilità imposti all'agente della riscossione quando l'oggetto del pignoramento è costituito da somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, ma non è previsto per i crediti pensionistici.

Tuttavia il terzo pignorato, nella dichiarazione di quantità resa, precisa di aver accantonato la somma di € 3.483,95, ovvero un quinto dell'importo netto erogato in sede di liquidazione alla Manglaviti a titolo di ratei arretrati.

Ritiene questo giudice che gli arretrati maturati in favore del debitore, proprio perché scaturiti da ratei di pensione impignorabile, siano coperti dal vincolo di impignorabilità, al pari del rateo singolarmente considerato, non venendo meno il vincolo suddetto imposto ab origine, sol perché i detti ratei arretrati siano stati erogati in unica soluzione.

Conforta il presente convincimento l'orientamento del Supremo Collegio che, nella Sentenza Civ. Sez. Lavoro dell'11.1.2016, n. 206, ha stabilito, in tema di indebito previdenziale, che l'Inps, salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione (Cass. 5 giugno 2003 n. 9001). Diversamente argomentando, si è condivisibilmente sottolineato, il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno (potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità), verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli

potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta; nel mentre il pensionato che ha sempre percepito la pensione nella misura corretta potrebbe essere assoggettato a pignoramento o trattenuta della stessa solo nei limiti del quinto e con salvezza del trattamento minimo.

In applicazione del principio di diritto appena esposto al caso che ci occupa, ne consegue che, se il rateo di pensione singolarmente considerato non può essere oggetto di pignoramento perché di importo inferiore al minimo vitale (che deve essere sempre salvaguardato), lo stesso principio deve operare riguardo agli arretrati di pensione, i quali, parimenti, non potranno essere oggetto di pignoramento nemmeno nei limiti del quinto, essendo la somma di ratei di per sé impignorabili.

Pertanto, il pignoramento del quinto dei ratei arretrati di pensione erogati alla convenuta, pari ad € 3.483,95, deve essere dichiarato nullo trattandosi di somme impignorabili; in conseguenza l'INPS terzo pignorato dovrà provvedere all'immediato svincolo di detta somma, illegittimamente trattenuta a titolo cautelativo.

Non avendo la Manglaviti contestato, in questa sede, la dovutezza delle somme ma soltanto l'impignorabilità dei crediti aggrediti con l'atto di pignoramento, le ragioni testè esposte, per il principio della ragione più liquida, rendono, comunque, inutile la trattazione delle ulteriori questioni.

Alla dichiarazione di nullità del pignoramento consegue la declaratoria di non luogo a provvedere sulla sospensione della procedura esecutiva Alla luce di quanto sopra esposto, l'opposizione spiegata da Manglaviti Angela deve essere parzialmente accolta.

Stante l'accoglimento parziale, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio, in ragione di un terzo, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico di AER e liquidati come da dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti - in assenza di specifica nota - in favore della convenuta/opponente Manglaviti Agata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: 1) dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Manglaviti Agata.; 2) accoglie l'opposizione all'esecuzione spiegata dalla convenuta/opponente Manglaviti Agata e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di pignoramento spiegato da AER nei confronti della stessa per impignorabilità delle somme e ordina all'INPS, terzo pignorato, l'immediato svincolo delle somme accantonate, pari ad € 3.483,95.

3) Liquidare le spese di giudizio in complessivi € 4.835,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA (se dovute) come per legge, con condanna dell'attore AER, alla rifusione delle stesse in favore di Manglaviti Agata in ragione di due terzi, compensando tra le parti il restante terzo.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Sentenza redatta e depositata con l'applicativo Consolle del Magistrato in data

13.05.2021

Il Giudice GOT dott.ssa Carmen Capitò

